

PRECISAZION IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Richiamato il punto 5 *Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione* del Disciplinare di gara che prevede che sia ammessa la partecipazione dei “ *soggetti del terzo settore, di cui al D.lgs. 117/2017 purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli*”, si precisa che i soggetti ammessi alla procedura di gara sono anche quelli di cui all’art. 4 del D.lgs. 117/2017 ossia:

“le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” che svolgono le attività di cui all’art. 5 del medesimo D.lgs.

Al punto 7.1 *“Requisiti di idoneità professionale”* del Disciplinare di gara viene indicato che i concorrenti devono possedere *“solo se previsto dalla natura giuridica del soggetto”* l’iscrizione:

- nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o equivalente in paesi dell’U.E. per attività socio-assistenziali;
- nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore *o in alternativa*, nel registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.266/1991 da almeno sei mesi oppure al registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla L. n. 383/2000 da almeno sei mesi, oppure iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di cui alla Legge n. 381/1991.

Nelle more dell’attivazione del Registro unico del Terzo Settore, si precisa che il requisito di idoneità professionale può essere soddisfatto anche mediante apposita dichiarazione corredata di documentazione (ad esempio, statuto, iscrizione in registro Onlus, ecc.....) attestante che il soggetto rientra tra i soggetti del terzo settore di cui all’art. 4 del Dlgs. 117/2017 e svolge le attività di cui all’art. 5 del Decreto medesimo.